

QUESITO n. 30 del 24/06/2019

È pervenuto a questo Ente Aggiudicatore li quesito testualmente riportato:

<<Con riferimento alla procedura in oggetto formuliamo il seguente quesito:

nella terna dei subappaltatori è possibile indicare un'impresa che ha fatto parte in prequalifica di un RTI costituendo che ha rinunciato alla presentazione dell'offerta?>>

A tale richiesta di chiarimenti è stata data la risposta testualmente riportata:

<< In relazione al quesito formulato nella Vostra PEC indicata in oggetto si precisa quanto segue.

In primo luogo corre l'obbligo di richiamare l'art. 105, comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che impone il divieto di subappalto nei confronti di un operatore che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto.

In ottemperanza a quanto statuito dalla sopra citata norma, il punto 3) del paragrafo VIII.1) della lettera di invito testualmente dispone che *“Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara”*

A quanto innanzi richiamato deve aggiungersi che un operatore che abbia presentato la domanda di partecipazione in sede di prequalifica ed eventualmente non venga a presentare offerta deve considerarsi, alla luce del tenore letterale dell'art. 105, comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 s.m.i., un partecipante alla presente gara per il quale, pertanto, vige il divieto di subappalto previsto dal menzionato art. 105, comma 4, lett. a).

A tale riguardo preme sottolineare che nell'ipotesi in cui i concorrenti abbiano dichiarato di ricorrere al subappalto “necessario” in sede di prequalifica per talune lavorazioni, l'eventuale venir meno della terna per la violazione del citato art. 105, comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e della sopra menzionata disposizione della lettera di invito comporterebbe anche la esclusione dalla gara>>.